

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1238

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SALADINO, LAURICELLA, REINA*Presentata il 9 gennaio 1980*

Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927,
concernente la costruzione di un bacino di carenaggio
nel porto di Palermo

ONOREVOLI COLLEGI! — Nel 1973 la legge 27 dicembre 1973, n. 927, prevede la costruzione e la gestione nel porto di Palermo di un bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150 mila tonnellate di peso lordo che doveva essere affidato in concessione alla società « Bacino di Palermo » al cui capitale partecipano l'Ente siciliano per la promozione industriale e la società « bacini siciliani » collegata ai cantieri navali riuniti del gruppo Fincantieri.

Una apposita convenzione idonea a disciplinare, anche in deroga alla normativa vigente, il regime della concessione, doveva essere stipulata tra il Ministero dei lavori pubblici e la società concessionaria entro 60 giorni dalla data dell'entrata

in vigore della legge stessa. La gestione del bacino, la cui durata era stabilita in 99 anni a decorrere dalla data di collaudo doveva poi essere trasferita alla scadenza del termine, all'ente autonomo del Porto di Palermo, istituito con la legge 14 novembre 1961, n. 1268. Il Ministero dei lavori pubblici era autorizzato a concedere alla società concessionaria un contributo di 16 miliardi pari all'80 per cento della spesa necessaria per la realizzazione del bacino e delle relative attrezzature.

A tutt'oggi però nonostante che l'Ente autonomo del porto di Palermo abbia, con tutti i mezzi a sua disposizione, ripetutamente sollecitato la società « Bacino di Palermo » e particolarmente i soci della società stessa, non è stata assunta alcuna

idonea iniziativa che consentisse di realizzare tale infrastruttura.

Non vi è dubbio che per un più organico sviluppo del porto e soprattutto per l'attività dei cantieri navali riuniti che a buon diritto vengono considerati fra i più importanti impianti del Mediterraneo sia per la modernità ed efficienza dei loro impianti sia per la qualificazione delle maestranze, si rende assolutamente necessaria la realizzazione di tale bacino fisso.

Non va infatti trascurato che se sarà possibile disporre nel porto di Palermo di una pluralità di bacini di carenaggio potrà essere assicurata ai cantieri continuità di lavoro e quindi evitato il danno che potrebbe derivare all'economia del paese in seguito all'inevitabile dirottamento di navi che non intendono certamente sobbarcarsi soste dispendiose in attesa di reperire un bacino capace di ospitarle. L'attività dei cantieri navali che abbiano come quello di Palermo, quale finalità

principale il settore delle riparazioni va certamente correlato proporzionalmente al numero dei bacini disponibili. Un solo esempio vale a confermare tale affermazione e vogliamo riferirci al porto di Marsiglia i cui cantieri navali per attrezzature e dimensioni possono essere paragonati a quelli di Palermo: il porto di Marsiglia dispone a tutt'oggi di ben 10 bacini di carenaggio.

Per le considerazioni suesposte i proponenti ritengono necessario affidare direttamente all'Ente autonomo del porto di Palermo la realizzazione della importante opera prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 927, soprattutto ad evitare che ulteriori ritardi arrechino danni gravi alla funzionalità del porto stesso.

Le stesse provvidenze stabilite nel 1973 necessitano di un aggiornamento che si propone nella misura doppia di quella stanziata a suo tempo.

PROPOSTA DI LEGGE**ARTICOLO UNICO.**

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1973, n. 927, la costruzione nel porto di Palermo di un bacino fisso in muratura idoneo ad ospitare navi fino a 150 mila tonnellate di peso lordo è affidata all'Ente autonomo del porto di Palermo, ente di diritto pubblico, istituito con la legge 14 novembre 1961, n. 1268.

Il contributo sulla spesa necessaria per la realizzazione dell'opera di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 927, è elevato a lire 32 mila milioni.

Alla copertura della spesa si fa fronte mediante la riduzione dei fondi stanziati sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.